

- c) la laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante ad essa afferente, area individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000", la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
- d) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con D.P.R. n. 448/1976, ossia il Vinchetto di Cellarda in comune di Feltre (BL) e la valle Averno in Comune di Campagna Lupia (VE);
- e) i laghi naturali di seguito elencati: lago di Alleghe (BL), lago di Santa Croce (BL), lago di Lago (TV), lago di Santa Maria (TV), Lago di Garda (VR), lago del Frassino (VR), lago di Fimon (VI) ed i corsi d'acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d'acqua stesso;
- f) il fiume Mincio.

Secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e 25 delle Norme Tecniche del PTA, la conformità degli scarichi per i parametri Azoto Totale e Fosforo Totale deve essere valutata con riferimento alla media annua.

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, ripreso sia dal D.Lgs.152/2006, art. 106, che dal comma 3 dell'articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, i limiti di emissione per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell'agglomerato servito, che recapitano in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante, è pari almeno al 75% per il Fosforo totale e almeno al 75% per l'Azoto totale.

La facoltà concessa dalla direttiva esenta quindi dall'obbligo di verificare la conformità del trattamento per singolo impianto, purché la riduzione percentuale del carico in ingresso a tutti gli impianti di trattamento a servizio di agglomerati sia pari, in termini complessivi, ad almeno il 75 % per l'Azoto totale e ad almeno il 75 % per il Fosforo totale.

La Regione Veneto ha richiesto ai Consigli di Bacino degli ATO regionali i dati di analisi disponibili relativi alle portate dei reflui e alle concentrazioni di Azoto totale e Fosforo totale sia in ingresso che in uscita degli impianti di depurazione, ai fini della verifica del rispetto dell'abbattimento del 75% di Azoto totale e di Fosforo totale, affidando all'ARPAV l'incarico di provvedere alla raccolta, analisi ed elaborazione dei dati stessi.

Per quanto riguarda la prima raccolta di dati, quelli relativi al 2007, l'ARPAV aveva predisposto una relazione in cui è stata calcolata la percentuale di abbattimento dell'Azoto e del Fosforo per tutti gli impianti che afferiscono alle aree sensibili, anche attraverso i relativi bacini scolanti. Dalla relazione era emerso che, per quanto riguarda l'Azoto totale, si verificava il conseguimento dell'obiettivo di riduzione di almeno il 75% del carico in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane della regione, afferenti all'area sensibile "acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa" anche mediante i relativi bacini scolanti. Tale rapporto tecnico, elaborato con i dati 2007, ha permesso la stesura della DGR n. 551 del 10/3/2009 che ha dato atto che per le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 AE, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, su citate, non si applicavano i limiti di emissione per l'Azoto totale, essendo dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento era pari almeno al settantacinque per cento. Per quanto riguarda il Fosforo totale, per gli impianti di depurazione che servono agglomerati con più di 10.000 A.E, rimaneva invece obbligatorio il rispetto del limite in concentrazione o in percentuale di riduzione per singolo impianto, stabilito dal D.Lgs. 152/2006, fino a diversa determinazione, in quanto per il Fosforo non era conseguito l'obiettivo di abbattimento del 75% del carico.

Con DGR n. 3856 del 15/12/2009 la Regione ha provveduto a definire, secondo quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 91/271/CEE gli agglomerati regionali ed il relativo carico generato (attualmente tale individuazione è in fase di ulteriore affinamento e revisione). Va ricordato che i limiti di cui all'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque si applicano agli impianti che servono agglomerati con carico generato superiore ai 10.000 AE.

Considerato che è necessario verificare nel tempo il mantenimento dell'obiettivo di conseguimento della percentuale di riduzione pari almeno al 75%, i Consigli di Bacino degli ATO hanno periodicamente fornito i dati relativi all'Azoto totale e al Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di trattamento di propria competenza. Con i dati 2011, gli esiti delle valutazioni dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto hanno evidenziato una riduzione di Azoto totale pari al 74% e di Fosforo totale pari al 75%. Si fa presente che, sulla base di elaborazioni prodotte da ARPAV, l'incertezza legata al calcolo della percentuale di abbattimento dell'Azoto totale si attesta a $\pm 1\%$ mentre quella per il Fosforo totale si attesta a $\pm 2\%$. La relazione con il calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto relativamente all'anno 2011, che si basa sui dati più recenti a disposizione, è riportata in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Si può pertanto concludere che, sia per l'Azoto totale che per il Fosforo totale, tenuto conto dell'incertezza associata alla percentuale di abbattimento calcolata, non sia necessario applicare i limiti di emissione per singolo impianto, essendo dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento è pari almeno al settantacinque per cento a livello regionale.

Considerato infine che il presente provvedimento riveste importanza di carattere generale ed è in sintonia con le previsioni contenute nella pianificazione regionale di settore (Piano di Tutela delle Acque), si ravvisa l'opportunità di rendere partecipe la 7° Commissione consiliare delle determinazioni di cui alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art.53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Direttiva 91/271/CEE;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la Direttiva 2000/60;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque, approvate con deliberazione n. 842 del 15/5/2012;

VISTA la DGR n. 551 del 10 marzo 2009;

DELIBERA

1. di dare atto, considerato quanto in premessa esposto, che sulla base del calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto, i cui risultati relativi all'elaborazione dei dati riferiti all'anno 2011 sono riportati in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ricorrono gli estremi per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 106 del D.Lgs.152/2006;
2. di dare atto che in base a quanto stabilito nell'articolo 106 di cui al punto precedente, le disposizioni per un trattamento più spinto di quello previsto per gli scarichi in acque superficiali, con riferimento al rispetto dei limiti in concentrazione per l'Azoto totale e il Fosforo totale, previsti dall'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo, non si applicano nelle aree sensibili del Veneto "acque costiere del mare Adriatico e corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso" in quanto è dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75%, fermo restando che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate;

3. di dare atto che, per quanto riguarda la laguna di Venezia e il suo bacino scolante, ai sensi del comma 3 dell'articolo 91 del D.Lgs.152/2006 si applica la legislazione speciale vigente;
4. di stabilire che i Consigli di Bacino degli ATO sono tenuti ad inviare periodicamente alla Regione Veneto e all'ARPAV secondo tempistiche e modalità che saranno comunicate dalla Direzione Regionale Geologia e Georisorse, i dati relativi all'Azoto totale e al Fosforo totale in ingresso e uscita dagli impianti di propria competenza, ai fini della verifica periodica della percentuale di abbattimento;
5. di incaricare l'ARPAV dell'aggiornamento periodico del calcolo della percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto e Fosforo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che afferiscono alle aree sensibili anche attraverso i relativi bacini scolanti;
6. di dare incarico, per quanto in premessa esposto, alla Direzione Regionale Geologia e Georisorse della trasmissione della presente deliberazione alla 7° commissione consiliare;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
8. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto della presente deliberazione;
9. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse dell'attuazione del presente atto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

F.to IL SEGRETARIO
Avv. Mario Caramel

F.to IL PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia

Servizio Tutela Acque
Dirigente dott. Corrado Soccorso

Direzione Tutela Ambiente
Servizio Sistema Idrico Integrato
Dirigente Ing. Fabio Strazzabosco